



COMUNE DI SALE MARASINO  
PROVINCIA DI BRESCIA  
\*\*\*\*\*

Prot. n. 13090 del 19/12/2016

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Vista** la Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

**Visto** l'art. 2 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni", approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.05.2002 e rettificato con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 11.06.2008;

**Visti** i C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, fra i quali i C.C.N.L. del 06/07/1995, 16/07/1996, 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

**Dato atto** che con nota n. 12001 del 18.11.2016 è stata inviata a Regione Lombardia - Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro - la comunicazione di avvio del procedimento di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) cat C - istruttore amministrativo Area Amministrativa Generale;

**Dato atto** che in data 18.11.2016 - prot. 11996 è stato pubblicato avviso di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 già avviata da questo Comune per la copertura del posto di cui sopra;

**In esecuzione** della deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 09.11.2016, della determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 140 del 17.11.2016 e della determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 145 del 30.11.2016;

### **RENDE NOTO**

il seguente bando di procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo di categoria C part time a 24 ore ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa.

**Lo svolgimento del concorso e, ove svolto e completato, la stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono, comunque ed anche, subordinati:**

- **all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001<sup>i</sup> già avviata da questo Comune**
- **all'esito negativo della procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D. Lgs. n.165/2001<sup>ii</sup> già avviata da questo Comune.**

### **ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEL POSTO**

È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo di categoria C part time a 24 ore ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa.

Il posto è a tempo indeterminato ed a tempo parziale 66,67% (24 ore settimanali).

Il posto è assegnato agli uffici dell'Area amministrativa generale del Comune di Sale Marasino.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo pieno di personale con medesima categoria e profilo professionale, con l'esclusione dei posti di nuova istituzione.

*Il trattamento normativo applicato sarà quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali.*

*Ai sensi del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 31/07/2009, il trattamento economico spettante per la categoria C, posizione economica C1, riferita al tempo pieno, si compone di:*

- *stipendio tabellare annuo lordo pari a € 19.454,16 + € 145,92 di vacanza contrattuale per un totale di € 19.600,08 + tredicesima mensilità;*
- *indennità di comparto annua lorda pari a € 549,60;*
- *tredicesima mensilità;*
- *assegni per il nucleo familiare se spettanti;*
- *ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi.*

*Il trattamento economico complessivo di cui sopra è rapportato alla percentuale di ore settimanali lavorate nel caso di tempo parziale e al periodo di servizio prestato.*

## **ART. 2 - NORMATIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA**

*La procedura selettiva è disciplinata dal vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni”, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.05.2002 e rettificato con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 11.06.2008, dalle altre norme contenute nei vigenti C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, dalle norme del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, dalle norme del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n.267/2000, nonché dalle altre norme emanate e che saranno emanate in materia.*

*Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4<sup>iii</sup> e dell’art. 678, comma 9<sup>iv</sup>, del D. Lgs. n.66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari richiamate per rinvio dalle suddette fonti.*

## **ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA**

*Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*

- a) *cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì presentare domanda i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria<sup>v</sup>. I candidati non italiani dovranno dichiarare di avere conoscenza della lingua italiana;*
- b) *Età non inferiore agli anni 18 e non superamento del limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;*
- c) *Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;*
- d) *Non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;*
- e) *non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;*
- f) *Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni ascritte al profilo professionale di cui al presente bando<sup>vi</sup>. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di*

privo della vista comporta inidoneità fisica ai posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.03.1991, n. 120<sup>vii</sup>;

g) Essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (5 anni).

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare alla presente selezione tramite previo riconoscimento del titolo di studio attuato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001<sup>viii</sup>.

L'ente responsabile per la valutazione di equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, e-mail: sam@governo.it. E' possibile inoltre scaricare online dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento.

Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale.

h) Avere ottemperato alle disposizioni di legge per quanto attiene all'obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986).

#### **ART. 4 - POSSESSO DEI REQUISITI**

Tutti i requisiti di cui sopra, ad eccezione del riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero – che dovrà comunque ottenersi entro il termine di conclusione della procedura concorsuale – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura selettiva.

#### **ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE**

Copia del presente bando viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni ed inserita nel sito internet del Comune ([www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it)).

Per essere ammessi alla procedura selettiva, i concorrenti devono fare pervenire al Comune di Sale Marasino (BS) la propria domanda - in carta semplice e preferibilmente come da fac-simile allegato (allegato n. 2) - e l'eventuale documentazione, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del **13.02.2017, ore 12,00** (trascorsi, in ogni caso, almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso contenente gli estremi del presente bando, l'indicazione del termine per la presentazione delle domande e il diario delle prove – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami”).

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l'esclusione dalla procedura selettiva le domande presentate oltre il termine prescritto.

La domanda - a pena di inammissibilità - deve essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sale Marasino (BS), nell'ordinario orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 13.00)
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso vale la data dell'ufficio postale accettante.
- mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sale Marasino [protocollo@pec.comune.sale-marasino.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sale-marasino.bs.it).

Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC, la domanda redatta come sopra, non necessita di firma, purché sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al candidato alla casella PEC

istituzionale del Comune. Non è consentito al candidato l'utilizzo di caselle PEC di soggetti diversi.<sup>ix</sup>

**Non possono essere utilizzati altri mezzi.**

La domanda a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Sale Marasino, via Mazzini, n.75 - 25057 - Sale Marasino (BS).

Qualora l'ultimo giorno utile sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito/residenza/domicilio da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o derivanti da forza maggiore.

**ART. 6 - DICHIARAZIONI DA FARSI NELLA DOMANDA E CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA**

I concorrenti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) Il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale domicilio presso cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla selezione non inviate a mezzo posta elettronica e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni riconoscendo che il Comune di Sale Marasino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

b) L'indicazione della procedura selettiva a cui intendono partecipare;

c) Il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Possono altresì presentare domanda i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

d) Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;

e) Il titolo di studio posseduto secondo quanto previsto dal presente bando; l'Istituto presso il quale è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata;

f) La posizione nei riguardi della leva (solo per i candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986);

g) Non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. In caso di condanne penali è necessario dichiarare il reato, la data e l'autorità che ha emesso la sentenza;

h) Di non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

i) Gli stati e fatti che, come previsto dal D.P.R. n. 487/1994, danno titolo a preferenza a parità di valutazione (come risultanti dall'allegato n. 1);

j) Gli stati e fatti che, come previsto dal D.Lgs. 66/2010, danno diritto alla riserva per i militari volontari di cui agli art. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010;

k) La lingua straniera prescelta (per l'accertamento della conoscenza) tra: francese e inglese;

l) Di avere conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);

m) Di avere eseguito il versamento della tassa di ammissione alla procedura selettiva (con l'indicazione della data e del luogo del versamento), allegando alla domanda la ricevuta del suddetto versamento;

n) La specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere la prova d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992<sup>x</sup> (lo stato di portatore di handicap dev'essere comprovato a mezzo di autocertificazione indicante l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) che ha accertato la minorazione, la data degli accertamenti e il relativo referto concernente la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale e la capacità complessiva individuale residua).

o) L'autorizzare al Comune di Sale Marasino al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

La domanda deve essere firmata dal concorrente (salvo in caso di trasmissione attraverso PEC intestata al richiedente);

Alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità ((salvo in caso di trasmissione attraverso PEC intestata al richiedente).

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva l'omissione nella domanda:

1) del cognome e nome, della residenza o del domicilio del concorrente, qualora tali dati non siano desumibili con certezza dalla documentazione prodotta;

2) dell'indicazione della procedura selettiva alla quale si intende partecipare;

3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa ((salvo in caso di trasmissione attraverso PEC intestata al richiedente);

L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione del candidato nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il candidato risulti identificabile in modo certo.

L'eventuale richiesta di regolarizzazione della domanda conterrà anche l'indicazione del termine perentorio, a pena di esclusione, entro cui effettuare la medesima.

Il Comune di Sale Marasino si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato o prodotto dal concorrente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il concorrente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione o produzione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni false.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di selezione di cui al successivo articolo del presente bando.

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla presente procedura verranno effettuate a mezzo pubblicazione sul sito web del comune di Sale Marasino **ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda l'ammissione alle prove selettive che per ciò che concerne la valutazione assegnata dalla commissione e la graduatoria finale.** Tali informazioni saranno disponibili sul sito internet del Comune di Sale Marasino [www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page. Ulteriori eventuali comunicazioni con i candidati verranno effettuate all'indirizzo (anche e-mail) indicato nella domanda di partecipazione.

#### **ART. 7 - TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA**

La partecipazione alla procedura selettiva comporta il versamento di una tassa di euro 7,50=, da corrispondere al Comune di Sale Marasino (BS), con le seguenti modalità:

a) a mezzo di pagamento con accredito sulle coordinate del conto di Tesoreria del Comune di Sale Marasino con l'indicazione Tassa concorso cat. C part time - area amministrativa.

Le coordinate sono le seguenti: Tesoriere del Comune di Sale Marasino, Banca popolare di Sondrio - IT 59 B 05696 55170 000005824X60;

b) a mezzo di versamento sul conto corrente postale n. 13946256 intestato al Comune di Sale Marasino (BS), Servizio di Tesoreria, con l'indicazione Tassa concorso cat. C part time - area amministrativa.

c) a mezzo di pagamento effettuato tramite POS (bancomat - carta di credito) presso il Comune di Sale Marasino.

È esclusa qualsiasi altra forma di pagamento.

## **ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA E RELATIVE COMUNICAZIONI**

L'ammissione alla procedura selettiva è determinata dal Responsabile dell'area amministrativa del Comune di Sale Marasino (BS).

L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta ed alla prova a contenuto teorico pratico sarà pubblicato sul sito internet del medesimo Comune ([www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page), senza ulteriori comunicazioni.

Le prove d'esame - consistenti in una prova scritta, in una prova a contenuto teorico pratico ed in una prova orale - si svolgeranno secondo il seguente calendario:

□ la prova scritta si svolgerà il giorno **23.02.2017**, con inizio alle **ore 14,00**, presso l'Istituto comprensivo di Sale Marasino, sito a Sale Marasino (BS), Via Mazzini, n. 28;

□ la prova a contenuto teorico pratico si svolgerà nella stessa giornata del **23.02.2017**, con inizio alle ore **18,00**, presso l'Istituto comprensivo di Sale Marasino, sito a Sale Marasino (BS), Via Mazzini, n. 28;

□ la prova orale si svolgerà il giorno **28.03.2017**, con inizio alle **ore 09,00**, presso la sede del Comune di Sale Marasino, sita a Sale Marasino (BS), Via Mazzini, 75.

L'eventuale proseguimento della prova orale, qualora necessario per la conclusione dei lavori, sarà tenuto il giorno **28.03.2017**, con inizio alle **ore 15,00**, sempre presso la sede del Comune di Sale Marasino, sita a Sale Marasino (BS), Via Mazzini, 75.

I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, alle prove d'esame nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel presente bando.

Fermi restando il luogo, il giorno e l'ora delle prove d'esame indicati nel presente bando, ai candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva pubblica verrà richiesto - all'indirizzo (anche email) indicato nella domanda - di regolarizzare la domanda, concedendo un termine perentorio, a pena di esclusione, entro cui effettuare tale adempimento.

L'elenco dei candidati ammessi sia alle prove scritte che alla prova orale sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sale Marasino ed inserito nel sito internet del medesimo Comune ([www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page), senza ulteriori comunicazioni.

Il calendario di cui sopra potrà subire delle variazioni per sopraggiunti impedimenti. In tale caso sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune [www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page, almeno 2 giorni prima della data inizialmente prevista.

Tale pubblicazione avrà per i candidati valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da altra comunicazione individuale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito/residenza/domicilio da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o derivanti da forza maggiore.

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d'esame muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nei giorni ed orari stabiliti per ciascuna delle prove d'esame saranno considerati rinunciatari alla procedura selettiva, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.

*La commissione esaminatrice determinerà il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della prova scritta e della prova a contenuto teorico pratico.*

#### **ART. 9 -PROGRAMMA E PROVE D'ESAME**

*Il programma e le prove d'esame sono i seguenti.*

*Programma d'esame:*

- 1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, elementi di diritto penale con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione;*
- 2) elementi dell'ordinamento degli Enti locali, procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- 3) elementi della normativa attinente l'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni;*
- 4) elementi della normativa attinente il rapporto di impiego dei dipendenti comunali.*

*Prove d'esame:*

- a) una prova scritta vertente sulle materie previste dal programma d'esame;*
- b) una prova a contenuto teorico pratico, consistente nella predisposizione di un atto di competenza degli organi del Comune o dei Responsabili di Area / dirigenti.*
- c) una prova orale sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre su:*
  - accertamento delle conoscenze informatiche;*
  - accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;*
  - accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati che non siano di nazionalità italiana.*

**NON sarà consentita la consultazione di testi di legge.**

**L'Amministrazione NON fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare la prova d'esame.**

#### **ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E GRADUATORIA**

*Ciascun candidato per essere ammesso alla prova orale dovrà conseguire per ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di 21/30. I punteggi riportati nelle prove scritte saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sale Marasino [www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page.*

*Al fine dell'economicità dei lavori, la Commissione esaminatrice procederà:*

*- alla correzione della prova a contenuto teorico pratico (seconda prova) soltanto per i candidati che avranno superato la prova scritta. Per i candidati che non avranno superato la prova scritta, si riporterà sulla busta della prova a contenuto teorico pratico tale motivazione della non valutazione.*

*L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sale Marasino [www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page.*

*La pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da altra comunicazione individuale.*

*La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione non inferiore a 21/30.*

*Le sedute della prova orale sono pubbliche.*

*Il punteggio finale è dato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche alla votazione conseguita nel colloquio.*

*La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente conseguito nella votazione complessiva riportata da ciascun candidato.*

*La graduatoria della procedura selettiva sarà approvata dal Responsabile dell'Area amministrativa sulla base del punteggio riportato e tenuto conto delle riserve di legge e contrattuali di comparto.*

*La graduatoria della procedura selettiva sarà pubblicata, insieme ai provvedimenti di approvazione, all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Sale Marasino*

www.salemarasino.gov.it nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page. Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune decorrerà il termine per l'eventuale impugnazione.

#### **ART. 11 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI ED ASSUNZIONE**

Le assunzioni dei vincitori o, nel caso di scorrimento della graduatoria, dei candidati idonei, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro<sup>xi</sup>, compatibilmente con la normativa e nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio vigenti al momento dell'assunzione medesima.

Il/La dipendente assunto/a in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei mesi. Ai fini del completamento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.<sup>xii</sup>

La mancata presa di servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia all'assunzione stessa.

La graduatoria del concorso potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale, anche a tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali, anche non attinenti alle funzioni dell'Area amministrativa, delle strutture comunali che faranno richiesta di personale, sempre nel rispetto della normativa statale vigente, in materia di bilancio e di vincoli finanziari, al momento dell'assunzione.

L'ufficio di prima assegnazione è stabilito nel contratto individuale.

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro l'Amministrazione accerterà per mezzo del medico competente ex D.Lgs. n. 81/2008, se il vincitore sia in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni inerenti il posto da ricoprire.

L'inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all'assunzione.

La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati:

- 1-al comprovato possesso, da parte del/i concorrente/i di tutti i requisiti prescritti quali condizione di ammissione alla selezione;
- 2-all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'amministrazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'ente e tenuto conto, altresì, dei vincoli in materia di assunzione di personale presso gli enti locali (Art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 e art. 76, commi 4 e 7, del D.Lgs. del 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133, e successive modificazioni) vigenti al momento della stipulazione del contratto di lavoro.
- **3-all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 già avviata da questo Comune.**
- **4-all'esito negativo della procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 già avviata da questo Comune.**

#### **ART. 12 - PARI OPPORTUNITÀ. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.Lgs. n. 196/2000, il presente bando di selezione, rivolto ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001<sup>xiii</sup> e successive modifiche.

Avendo questo Comune meno di 15 dipendenti a tempo indeterminato, non è tenuto alla copertura della quota d'obbligo (aliquote stabilite dagli articoli 3 e 18) di cui alla Legge del 12/03/1999, n. 68<sup>xiv xv</sup>.

Per quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia.



*L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà - previo motivato provvedimento - di non procedere all'assunzione del vincitore della procedura selettiva qualora dovessero venir meno la necessità e/o le condizioni giuridiche per l'assunzione in questione, ovvero di rinviare l'assunzione stessa.*

*In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni da parte del vincitore o in caso di esigenze di assunzioni di personale a tempo indeterminato - fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della presente procedura selettiva - ed a tempo determinato, il Comune potrà ricorrere, nell'ordine, alla graduatoria, nei limiti temporali di validità della stessa.*

*Ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003<sup>xvi</sup> <sup>xvii</sup>, i dati personali relativi ai candidati saranno raccolti presso l'ufficio segreteria del Comune di Sale Marasino per le finalità relative allo svolgimento della selezione in oggetto e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.*

*Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento di selezione o alla posizione giuridico - economica dei candidati.*

*L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003<sup>xviii</sup>, che potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione di Sale Marasino.*

*Con la presentazione della domanda è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni del presente bando.*

*Responsabile del procedimento è il dott. Fernando Fauci, Segretario Generale e Responsabile dell'Area amministrativa.*

*Per informazioni rivolgersi al Comune di Sale Marasino, ufficio protocollo, nelle ore d'ufficio (telefono 0309820921 - int. 6 – sig.ra Miriam Mazzucchelli).*

*Orario di apertura dell'Ufficio Protocollo: dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 13.00.*

*Il presente bando è disponibile anche sul sito Internet del Comune di Sale Marasino, al seguente indirizzo: [www.salemarasino.gov.it](http://www.salemarasino.gov.it) nella sezione "Concorsi" e sulla Home Page.*

*Sale Marasino, 19.12.2016*

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
dott. Fernando Fauci

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 85/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

(allegato n. 1)

**Artt. 4 e 5 D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni**

**4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:**

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

**5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:**

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 487/1994 è stato abrogato dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 191/1998.

Pertanto, in base all'art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 191/1998, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.

(allegato n. 2)

**(FAC - SIMILE DELLA DOMANDA IN CARTA SEMPLICE)**

**Al COMUNE**  
**di Sale Marasino**  
Via Mazzini, n.75  
25057 – SALE MARASINO (BS)

Il/la sottoscritto/a ..... chiede di essere ammesso..... alla **procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo di categoria C part time a 24 ore ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa** (bando protocollo numero ..... del .....).

A tale fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R, 28/12/2000, n. 445;

**1.** di essere nato/a il ..... a ..... (.....) e residente a..... (.....) in Via .....n. .... cap ..... tel ..... , ind. posta elettronica..... eventuale P.E.C..... codice fiscale .....

**2.** di essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

**3.** di essere in possesso della cittadinanza ..... ovvero di essere ..... (grado di parentela) di cittadino italiano o europeo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (specificare.....) ovvero

di godere dello status di  rifugiato  protezione sussidiaria  
**4.** di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .....

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime .....);

**5.** di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di ..... conseguito in data ..... presso l'Istituto ..... con sede a ..... , votazione riportata ...../.....;

**6.** di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari.....

**7.** di aver riportato condanne penali definitive  SI  NO in data

l'autorità che ha emesso la sentenza di condanna è

--

il reato commesso è

--

L'indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione

8. di avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione

SI

NO

9. di essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

SI

NO

Cause e circostanze del provvedimento di destituzione, licenziamento o dispensa

10. di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza (di cui al D.P.R. n. 487/1994 e di cui all'allegato 1 del bando) ai fini della graduatoria di merito .....

11. Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva per i militari volontari di cui agli art. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 .....

12. di scegliere quale lingua straniera - per l'accertamento della sua conoscenza - la lingua: ..... (indicare la lingua scelta fra francese o inglese);

13. (per i candidati non italiani - barrare se non ricorre il caso) di avere conoscenza della lingua italiana

14. (per i candidati portatori di handicap - barrare se non ricorre il caso), di avere la necessità, nella prova d'esame, di utilizzare i seguenti ausili: .....

in relazione al proprio handicap. (Si allega autocertificazione indicante l'Unità sanitaria locale che ha accertato la minorazione, la data degli accertamenti e il relativo referto concernente la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale e la capacità complessiva individuale residua) nonché la necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/92 nel modo seguente .....

15. di avere eseguito in data ..... presso ..... il versamento della tassa di ammissione alla procedura selettiva pari a euro 7,50=, **allegando alla presente domanda la ricevuta del suddetto versamento;**

16. di autorizzare il Comune di Sale Marasino al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità connesse al procedimento concorsuale e per l'eventuale comunicazione da parte del Comune medesimo di tali dati ad altre Amministrazioni che fossero interessate ad utilizzare la graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

**Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.**

**Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (non inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato al punto 1.) siano inviate al seguente domicilio ..... (telefono .....).**

Si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di residenza/domicilio/posta elettronica riconoscendo che il Comune di Sale Marasino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/la sottoscritto/a accetta tutte le disposizioni indicate, anche per rinvio, nel bando della presente procedura selettiva pubblica.

Data .....

Firma

.....

(firma del dichiarante)

**N.B.: L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda.**

**Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazioni non veritiera.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 445/2000:

Il/La  
sottoscritto/a

--

nato/a  
a

--

il

--	--	--

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che l'art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

**che i documenti di seguito elencati, di cui allego copia fotostatica, sono conformi all'originale:**

---

---

---

---

---

---

---

**Ulteriori dichiarazioni:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**FIRMA\***

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Non è richiesta l'autentica)

si allega fotocopia di un documento di identità

<sup>i</sup> - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 34-bis Disposizioni in materia di mobilità del personale

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

<sup>ii</sup> - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

<sup>iii</sup> - D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare.

Art. 1014 Riserve di posti nel pubblico impiego

1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.



---

<sup>iv</sup> - D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare.

Art. 678 Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.

3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.

5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.

8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.

9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

<sup>v</sup> - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

<sup>vi</sup> - L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego dei candidati idonei della selezione sarà effettuato da parte dell'Amministrazione comunale con l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n.81/2008 e di quelle per le categorie protette, al momento dell'immissione in servizio.

<sup>vii</sup> - L. 28/03/1991, n. 120 - Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.

Art. 1. 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

<sup>viii</sup> - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.<sup>(186) (187)</sup>

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

<sup>ix</sup> - Art. 65 D. Lgs. n.82/2005, comma 1, lett. c) bis

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 221 del 2012)

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

<sup>x</sup> - L. 05/02/1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

<sup>xi</sup> - Art.14 CCNL Comparto regioni Autonomie Locali del 06.07.1995.

#### **Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;

g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all' art. 15, comma 6.

5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l' art. 15, comma 8.

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.

<sup>xii</sup> - Art. 14-bis CCNL Comparto Regioni Autonomie locali inserito con l'art.3 del CCNL del 13.05.1996.

#### **Art. 3**

1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l' art. 14, è aggiunto il seguente art. 14 bis:

Art. 14 bis Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

-due mesi per le qualifiche fino alla quarta;

-sei mesi per le restanti qualifiche.

Possano essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l' art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza."

<sup>xiii</sup> - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

#### Articolo 57 Pari opportunità

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;<sup>(276)</sup>

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.<sup>(274)</sup>

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

---

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

<sup>xiv</sup> - L. 12/03/1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti

2. [Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni].

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative [e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione].

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

<sup>xv</sup> - L. 12/03/1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

18. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi <sup>(66)</sup> a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

<sup>xvi</sup> - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

<sup>xvii</sup> - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 13 (Informativa)**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

- 
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. *L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.*

3. *Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.*

4. *Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.*

5. *La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:*

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. *L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).*

<sup>xviii</sup> - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

*Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.